

<p>Legge regionale 6 aprile 2011, n. 11.</p> <p><i>Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti.</i></p>	<p>Proposta di legge n. 233/10[^] di iniziativa del Consigliere regionale W. Ferro recante:</p> <p><i>“Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 (Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti)”</i></p>
<p>(...)</p>	<p>(Art. 1 pl 233/10[^])</p>
<p>Art. 2 Validità degli atti pubblicati.</p> <p>1. Il BURC è pubblicato esclusivamente in forma digitale, sull'apposita sezione del sito web della Regione Calabria e del Consiglio regionale, con le modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti pubblicati.</p> <p>2. La pubblicazione degli atti sul BURC ha valore legale.</p> <p>3. Il testo delle leggi, dei regolamenti regionali e degli altri atti pubblicati nel BURC si presume conforme all'originale.</p> <p>4. La pubblicazione dei testi coordinati e aggiornati e delle note di cui all'articolo 13 ha solo carattere informativo.</p>	<p>Art. 2 Validità degli atti pubblicati.</p> <p>1. <i>Identico</i></p> <p>2. <i>Identico</i></p> <p>3. <i>Identico</i></p> <p>4. <i>Identico</i></p> <p>5. Ogni atto o provvedimento comunque denominato che, ai sensi della presente legge, deve essere pubblicato sul BURC acquista efficacia solo dopo la sua pubblicazione sul BURC e, in ogni caso, non é opponibile ai terzi prima della sua pubblicazione.</p> <p>6. In via del tutto eccezionale, nei casi di comprovata urgenza, gli atti o i provvedimenti che, ai sensi della presente legge devono essere pubblicati sul BURC, possono essere dichiarati immediatamente efficaci. In tal caso, gli atti o i provvedimenti dichiarati</p>

	<p>immediatamente efficaci devono contenere adeguata motivazione che giustifichi la necessità della loro immediata efficacia, ferma l'inopponibilità ai terzi prima della pubblicazione sul BURC che, in ogni caso, deve intervenire entro i termini di cui al successivo art.11, pena la invalidità degli effetti nel frattempo prodotti.</p>
(...)	(Art. 2 pl 233/10^)
Art. 5 Parte seconda.	Art. 5 Parte seconda
<p>1. Sono pubblicati nella parte seconda del BURC:</p> <p>a) le deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale;</p> <p>b) i decreti, le ordinanze e gli altri atti del Presidente della Giunta regionale aventi rilevanza esterna;</p> <p>c) le deliberazioni e i comunicati del Presidente o dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale aventi rilevanza esterna o che per il loro contenuto devono essere portati a conoscenza della generalità dei cittadini. In tali casi, la pubblicazione è motivatamente disposta negli atti stessi;</p> <p>d) le determinazioni dirigenziali aventi rilevanza esterna;</p> <p>e) le circolari esplicative delle leggi regionali nonché gli atti di organi della Regione contenenti indirizzi nei confronti di amministrazioni pubbliche, i provvedimenti di organi politici e di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.</p> <p>2. Sono, altresì, pubblicati gli atti di enti locali, di enti pubblici e di altri enti ed organi e, su specifica determinazione del Presidente della</p>	<p>1. <i>Identico</i></p> <p>a) <i>Identica</i></p> <p>b) <i>Identica</i></p> <p>c) <i>Identica</i></p> <p>d) le determinazioni, i decreti e i provvedimenti dirigenziali comunque denominati;</p> <p>e) <i>Identica</i></p> <p>2. <i>Identico</i></p>

<p>Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Calabria, nonché i comunicati o le informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui non sia prescritta in generale la pubblicazione.</p>	
<p>3. Possono essere pubblicati, su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate, altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale e, qualora contengano dati sensibili, il relativo trattamento deve avvenire nel rispetto della normativa di riferimento, e, in generale, di quelle per le quali non è consentito l'accesso ai sensi della normativa vigente.</p>	<p>3. <i>Identico</i></p>
<p>4. Sono, inoltre, pubblicati gli atti della Regione che per il loro contenuto devono essere portati a conoscenza della generalità dei cittadini. La pubblicazione, in tali casi, è motivatamente disposta negli atti stessi.</p>	<p>4. <i>Identico</i></p>
<p>(Art. 3 pl 233/10[^])</p>	
<p>Art. 6 (Parte terza).</p>	<p>Art. 6 (Parte terza).</p>
<p>1. Sono pubblicati nella parte terza del BURC:</p> <p>a) i bandi e gli avvisi di concorso e di gara, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, di contributi, di sovvenzioni, di benefici economici o finanziari ed i provvedimenti di approvazione degli stessi;</p> <p>b) gli annunci legali ed i provvedimenti di approvazione degli</p>	<p>1. <i>Identico</i></p> <p>a) <i>Identica</i></p> <p>b) <i>Identica</i></p>

<p>stessi;</p> <p>c) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative a concorsi, borse di studio, attribuzione di contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari; i provvedimenti di approvazione dei risultati delle gare e di aggiudicazione delle forniture, dei servizi e dei lavori pubblici.</p>	<p>c) <i>Identica</i></p> <p>d) i contratti, le convenzioni e gli atti comunque denominati da cui consegua un onere economico per la Regione.</p>
<p>(...)</p> <p>Art. 8 <i>Atti non soggetti a pubblicazione.</i></p> <p>1. Non sono pubblicati sul BURC gli atti amministrativi regionali aventi rilevanza esclusivamente interna per i quali le leggi vigenti non ne prevedono la pubblicazione.</p> <p>2. Non sono, altresì, pubblicati gli atti regionali meramente attuativi di precedenti provvedimenti amministrativi.</p>	<p>(Art. 4 pl 233/10[^])</p> <p>Art. 8 <i>Atti non soggetti a pubblicazione.</i></p> <p>1. <i>Identico</i></p> <p>2. Tali atti sono comunque resi pubblici mediante pubblicazione sul BURC per estratto nei termini di cui al successivo art. 11.</p>
<p>Art. 9 <i>Modalità di pubblicazione e tutela della riservatezza.</i></p> <p>1. La pubblicazione degli atti sul BURC avviene in forma integrale, salvo che non sia espressamente prevista la pubblicazione per estratto.</p> <p>2. Sono pubblicati per estratto gli atti indicati ai commi 3 e 4 dell'articolo 5. La redazione dell'estratto deve essere effettuata dall'organo regionale che ha emanato l'atto o dalla diversa amministrazione</p>	<p>(Art. 5 pl 233/10[^])</p> <p>Art. 9 <i>Modalità di pubblicazione e tutela della riservatezza.</i></p> <p>1. La pubblicazione degli atti sul BURC avviene in forma integrale, salvo che le leggi vigenti non ne dispongano espressamente la pubblicazione per estratto e salvo quanto disposto al precedente art.8.</p> <p>2. Sono pubblicati per estratto gli atti indicati ai commi 3 e 4 dell'articolo 5. La redazione dell'estratto deve essere effettuata dall'organo regionale che ha emanato l'atto o dalla diversa amministrazione</p>

RAFFRONTO

<p>richiedente. Per gli atti di iniziativa della Giunta, la redazione dell'estratto è effettuata dal servizio del competente assessorato.</p> <p>3. Al fine di salvaguardare la riservatezza dei destinatari dell'atto nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, si osservano le norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.</p>	<p>richiedente. Per gli atti di iniziativa della Giunta, la redazione dell'estratto è effettuata dal servizio del competente assessorato.</p> <p>3. <i>Identico</i></p>
<p>(Art. 6 pl 233/10[^])</p>	
<p>Art. 10 <i>Richiesta di pubblicazione.</i></p> <p>1. Il Presidente della Giunta, il Presidente del Consiglio regionale, gli assessori competenti ovvero i dirigenti generali regionali richiedono alla direzione del BURC la pubblicazione degli atti degli organi regionali.</p> <p>2. Gli enti e le amministrazioni non regionali richiedono la pubblicazione degli atti alla direzione del BURC, indicando la norma che ne prescrive la pubblicazione ovvero precisando che si tratta di atti che, per il loro contenuto, devono essere portati a conoscenza della generalità dei cittadini.</p> <p>3. La pubblicazione avviene secondo le modalità specificate nella richiesta e nel testo fornito.</p>	<p>Art. 10 <i>Richiesta di pubblicazione.</i></p> <p>1. Il Presidente della Giunta, il Presidente del Consiglio regionale, gli assessori competenti ovvero i dirigenti generali regionali richiedono alla direzione del BURC la pubblicazione degli atti degli organi regionali. Il dirigente regionale del dipartimento competente è responsabile del mancato rispetto dei termini di cui al successivo art.11.</p> <p>2. <i>Identico</i></p> <p>3. <i>Identico</i></p>
<p>(Art. 7 pl 233/10[^])</p>	
<p>Art. 11 <i>Termini per la pubblicazione.</i></p> <p>1. Le Leggi ed i Regolamenti della Regione sono pubblicati entro 10 giorni decorrenti rispettivamente dalla data di promulgazione e di emanazione.</p>	<p>Art. 11 <i>Termini per la pubblicazione.</i></p> <p>1. Le Leggi ed i Regolamenti della Regione sono pubblicati nel termine perentorio di cinque giorni decorrenti rispettivamente dalla data di promulgazione e di emanazione.</p>

RAFFRONTO

<p>2. Gli altri atti sono pubblicati entro 15 giorni dalla data della loro ricezione da parte dell'Ufficio del BURC.</p> <p>3. L'invio degli atti per la pubblicazione all'Ufficio del Bollettino Ufficiale deve essere effettuato nel termine perentorio di cinque giorni dall'emanazione.</p>	<p>2. Gli altri atti, comunque denominati, sono pubblicati nel termine perentorio di dieci giorni decorrenti dalla loro ricezione da parte dell'Ufficio del BURC.</p> <p>3. <i>Identico</i></p>
<p>(Art. 8 pl 233/10[^])</p>	
<p>Art. 12 <i>Correzione degli errori.</i></p>	<p>Art. 12 <i>Correzione degli errori.</i></p>
<p>1. In caso di difformità fra il testo di un atto pubblicato nel BURC e il testo originale, il direttore responsabile del Bollettino, su indicazione del Presidente della Giunta o del Presidente del Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, ne dispone la correzione mediante pubblicazione nella prima parte del BURC di un comunicato che indichi con esattezza sia la parte erronea del testo pubblicato che il testo esatto da sostituire, disponendo, altresì, se necessario, la ripubblicazione dell'intero testo.</p> <p>2. La correzione degli errori, di cui al comma 1, è richiesta:</p> <p>a) dall'ufficio del Segretario generale del Consiglio regionale, per le leggi o per gli atti dello stesso Consiglio;</p> <p>b) dal Segretario della Giunta regionale, per i regolamenti o per gli atti della stessa Giunta;</p> <p>c) dal responsabile della struttura che ha emanato l'atto, per i decreti dirigenziali;</p> <p>d) dai responsabili delle relative strutture degli Enti ed Amministrazioni, diversi dalla Regione, che hanno richiesto la</p>	<p>1. In caso di difformità fra il testo di un atto pubblicato nel BURC e il testo originale, il direttore responsabile del Bollettino, su indicazione del Presidente della Giunta o del Presidente del Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, ne dispone la correzione mediante pubblicazione nella prima parte del BURC di un comunicato che indichi con esattezza sia la parte erronea del testo pubblicato che il testo esatto da sostituire, disponendo, altresì, se necessario, la ripubblicazione dell'intero testo.</p> <p>2. <i>Identico</i></p> <p>a) <i>Identica</i></p> <p>b) <i>Identica</i></p> <p>c) <i>Identica</i></p> <p>d) <i>Identica</i></p>

<p>pubblicazione nel BURC, per gli atti e i provvedimenti di loro competenza.</p>	
<p>Art. 13 <i>Pubblicazione delle note e dei testi coordinati agli atti normativi aggiornati.</i></p> <p>1. Sono sottoposti a pubblicazione sul BURC:</p> <p>a) le norme richiamate in altro testo normativo, in calce al testo ove è stato effettuato il rinvio;</p> <p>b) l'intero articolo modificato, in calce al provvedimento di modifica, nel testo risultante dalle modifiche che sono stampate in modo caratteristico, quando un testo normativo dispone l'abrogazione, l'aggiunta o la modificazione di una o più parole nel corpo di una preesistente disposizione normativa;</p> <p>c) il testo coordinato, quando un testo normativo ha subito diverse e complesse modifiche.</p> <p>2. Il Presidente della Giunta regionale dispone la pubblicazione nel BURC di un testo aggiornato dell'atto, nel quale le modifiche sono stampate in modo caratteristico e ne è specificata la fonte.</p> <p>3. La redazione dei testi e delle note di cui al presente articolo è curata dalla Segreteria della Giunta regionale.</p>	<p style="text-align: right;">(Art. 9 pl 233/10[^])</p> <p>Art. 13 <i>Pubblicazione delle note e dei testi coordinati agli atti normativi aggiornati.</i></p> <p>1. <i>Identico</i></p> <p>a) <i>Identica</i></p> <p>b) <i>Identica</i></p> <p>c) il testo coordinato, quando un testo normativo ha subito diverse e complesse modifiche.</p> <p>2. Il Presidente della Giunta regionale dispone La pubblicazione nel BURC di un testo aggiornato dell'atto, nel quale contiene le modifiche stampate in modo caratteristico e ne è specificata la fonte.</p> <p>3. <i>Identico</i></p> <p>4. Alle pubblicazioni di cui al presente articolo si applicano i termini di cui al precedente art.11.</p>
<p>Art. 14 <i>Periodicità e indici della pubblicazione.</i></p>	<p style="text-align: right;">(Art. 10 pl 233/10[^])</p> <p>Art. 14 <i>Periodicità e indici della pubblicazione.</i></p>

RAFFRONTO

<p>1. Il BURC è pubblicato di norma con cadenza settimanale e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.</p> <p>2. In caso di particolari esigenze, possono essere pubblicati supplementi straordinari.</p>	<p>1. Il BURC è pubblicato di norma con cadenza giornaliera e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.</p> <p>2. <i>Identico</i></p>
<p>(...)</p>	<p>(Art. 11 pl 233/10[^])</p>
<p>Art. 17 Consultazione del BURC.</p>	<p>Art. 17 Consultazione del BURC.</p>
<p>1. La consultazione del BURC sul sito web della Regione Calabria e del Consiglio regionale della Calabria è libera, permanente e gratuita.</p> <p>2. La consultazione gratuita del BURC sul sito web della Regione Calabria e del Consiglio regionale della Calabria è garantita, con l'opportuna assistenza, presso gli uffici per le relazioni con il pubblico della Regione e degli enti ed aziende da essa dipendenti, nonché le biblioteche degli enti locali e presso tutti i comuni della Calabria provvisti dei relativi servizi.</p> <p>3. Gli utenti possono richiedere ai soggetti di cui al comma 2 la stampa degli atti di proprio interesse pubblicati nel BURC.</p> <p>4. Per la stampa degli atti gli interessati corrispondono ai soggetti di cui al comma 2 un contributo in misura corrispondente a quella fissata per l'estrazione di copie di atti amministrativi.</p> <p>5. Gli utenti che risiedono in una zona del territorio regionale ove gli operatori pubblici non rendono disponibili servizi di connessione alla rete in banda larga, possono chiedere alla redazione del BURC l'invio per posta di una stampa dell'atto di interesse, dietro pagamento in contrassegno di una quota fissata dal</p>	<p>1. <i>Identico</i></p> <p>2. <i>Identico</i></p> <p>3. <i>Identico</i></p> <p>4. <i>Identico</i></p> <p>5. <i>Identico</i></p>

<p>responsabile del BURC e comprensiva dei diritti di estrazione di copie.</p> <p>6. Presso tutti i comuni della Calabria è lasciata in visione gratuita ai cittadini almeno una copia dell'ultimo numero del BURC, stampata a spese del comune medesimo. Per il rilascio di copie si applica il comma 4.</p>	<p>6. Presso tutti i comuni della Calabria è lasciata in visione gratuita ai cittadini almeno una copia degli ultimi sette numeri di ogni parte del BURC, stampata a spese del comune medesimo. Per il rilascio di copie si applica il comma 4.</p>
	<p style="text-align: right;"><i>(Art. 12 pl 233/10[^])</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 17 bis - Burc Certificato.</p>
	<p>1. Al fine di rendere possibile l'esonero della produzione ed esibizione del formato originale del Burc su supporto cartaceo, quando richiesto ad ogni effetto di legge, è garantita l'autenticità del Burc mediante il timbro digitale e la firma digitale.</p> <p>2. Il timbro digitale, apposto su ogni pagina della pubblicazione mediante un codice grafico bidimensionale, consente di garantire il processo produttivo del Burc da parte della Regione Calabria, mentre la firma digitale, apposta dal responsabile del relativo processo di pubblicazione, assicura la conformità del contenuto del Burc in versione digitale.</p> <p>3. La riproduzione del Burc è effettuata in modo tale da garantire la conformità dei documenti; agli atti originali secondo quanto definito dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale" mediante idonea procedura informatica che consenta la verifica del certificato di provenienza, degli estremi e del tipo di Burc, comprensivo di numero di pagina.</p>

(...)	<i>(Art. 13 pl 233/10[^])</i>
Art. 20 <i>Banche dati degli atti amministrativi).</i>	Art. 20 <i>Banche dati degli atti amministrativi.</i>
1. Sono istituite apposite banche dati degli atti amministrativi della Giunta regionale e del Consiglio regionale.	1. <i>Identico</i>
2. Gli atti amministrativi regionali pubblicati sul BURC sono pure pubblicati sul sito web della Regione e del Consiglio regionale, per il tramite delle banche dati di cui al comma 1.	2. Gli atti amministrativi regionali pubblicati sul BURC sono pure pubblicati sul sito web della Regione e del Consiglio regionale, per il tramite delle banche dati di cui al comma 1 e nei termini di cui al precedente art.11.
3. Non sono resi pubblici gli atti amministrativi aventi rilevanza meramente interna, individuati con deliberazione della Giunta regionale o dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, secondo la rispettiva competenza.	3. Gli atti aventi rilevanza meramente interna sono resi pubblici secondo quanto disposto al precedente art.8.
4. Le banche dati sono fra loro opportunamente collegate in modo da garantire all'utente agevole consultazione e ricerca.	4. <i>Identico</i>
	5. Le banche dati di cui al precedente comma 1 contengono una sezione di accesso facilitato che consente separatamente la ricerca di ogni atto pubblicato sul Burc secondo le varie tipologie di provvedimento per anno di pubblicazione.
	6. Le banche dati di cui al precedente comma 1 sono articolate in maniera da permettere la ricerca avanzata di ogni atto pubblicato sul Burc mediante l'immissione di una parola chiave del testo del provvedimento.
	7. Le banche dati di cui al precedente comma 1 sono altresì articolate per argomento e per

	competenza del Dipartimento dal quale l'atto proviene.
(...)	<i>(Art. 14 pl 233/10^)</i>
	1. Al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni introdotte, la presente legge entra in vigore dopo 45 giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria.
	2. Entro 30 giorni decorrenti dalla entrata in vigore della presente legge, sono pubblicati sul Burc tutti gli atti e i provvedimenti comunque denominati, adottati a far data dalla introduzione del Burc telematico e non ancora pubblicati.
	3. Il ritardo o la mancata pubblicazione di tali atti comporta una valutazione negativa del dirigente responsabile.